

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

GENNAIO/MARZO

2019

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH (RADBOUD UN.), PIERRE-HENRI CONAC (UN. LUXEMBOURG), RAFFAELE DI RAIMO (UN. SALENTO), ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI JR. (UN. ROMA "TOR VERGATA"), RAFFAELE LENER (UN. ROMA "TOR VERGATA"), UDO REIFNER (UN. HAMBURG), FILIPPO SARTORI (UN. TRENTO), ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (UN. CATTOLICA - MILANO), THOMAS ULEN (UN. ILLINOIS)

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA (UN. BOCCONI - MILANO), PAOLOEFISIO CORRIAS (UN. CAGLIARI), MATTEO DE POLI (UN. PADOVA), ALBERTO LUPOI (UN. PADOVA), ROBERTO NATOLI (UN. PALERMO), MADDALENA RABITTI (UN. ROMA TRE), MADDALENA SEMERARO (UN. MAGNA GRECIA), ANDREA TUCCI (UN. FOGGIA)

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI (UN. PIEMONTE ORIENTALE), SANDRO AMOROSINO (UN. UNINETTUNO), SIDO BONFATTI (UN. MODENA E REGGIO EMILIA), FRANCESCO CAPRIGLIONE (UN. GUGLIELMO MARCONI), FULVIO CORTESE (UN. TRENTO), BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI (UN. BOLOGNA), DANIELE MAFFEIS (UN. BRESCIA), RAINER MASERA (UN. GUGLIELMO MARCONI), UGO MATTEI (UN. TORINO), ALESSANDRO MELCHIONDA (UN. TRENTO), UGO PATRONI GRIFFI (UN. BARI), GIUSEPPE SANTONI (UN. ROMA "TOR VERGATA"), FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI (UN. PALERMO), FILIPPO SARTORI (UN. TRENTO),
MADDALENA SEMERARO (UN. MAGNA GRECIA)

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALBERTO
GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI
(SECRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, UGO MALVAGNA,
ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

**Legittima la segnalazione in CRIF del “mero” inadempimento.
Commento a Cassazione Civile, Sez. III, 22 agosto 2018, n. 20896.**

Il fatto

Due correntisti agiscono in giudizio nei confronti della loro Banca per ottenere, tra le altre cose, la cancellazione di una segnalazione di inadempimento in Centrale Rischi Finanziaria SpA (CRIF SpA) e il risarcimento del danno cagionato da tale segnalazione. Nella prospettazione attorea, il danno è rappresentato dal pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale scaturente da plurimi rifiuti di concessione di mutui - e dalla revoca di un fido in essere - da parte di altri istituti di credito: rifiuti giustificati appunto, *in thesi*, dall'esistenza della predetta segnalazione. Più in particolare, con riferimento al profilo patrimoniale del pregiudizio, tali rifiuti avevano determinato la perdita di un importante affare immobiliare. In entrambi i gradi di merito le domande vengono rigettate e i correntisti ricorrono per cassazione.

Non è agevole ricostruire in modo ordinato e completo la vicenda storica dal testo della decisione in commento. Traspare dal contenuto del provvedimento che nel febbraio 2002 gli attori si erano resi inadempienti a quattro rate di finanziamenti “personali”. La Banca, dopo l'avviso di decadenza dal beneficio del termine, segnalava l'inadempimento alla CRIF SpA, senza dare ai correntisti specifico preavviso in ordine all'imminente segnalazione. I clienti saldavano il debito nel febbraio 2003. La Banca comunicava alla CRIF SpA l'avvenuto adempimento solo un anno dopo, nel marzo 2004. I rifiuti degli istituti di credito e la revoca del fido si collocano a partire dal novembre 2002.

La soluzione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso dei correntisti e conferma le decisioni di merito. Oltre a respingere in rito, con il consueto strumentario, i plurimi tentativi dei ricorrenti di censurare la ricostruzione fattuale della Corte d'Appello (in punto di prova del danno e del nesso eziologico), esclude, in primo luogo, la rilevanza della documentata

manca di un preavviso specifico in ordine alla segnalazione di inadempimento presso la CRIF SpA, risultando al contrario sufficiente - secondo quanto pare ritenere la Corte - l'avviso di decadenza di beneficio del termine.

In secondo luogo, il giudice del diritto ritiene legittima la segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari SpA dell'inadempimento di alcune rate anche di modesta entità; ritenendo così che, nel segnalare l'inadempimento ad una centrale rischi privata, l'intermediario possa prescindere dalla necessità di una valutazione complessiva della situazione di crisi del soggetto debitore.

In definitiva, la Suprema Corte aderisce compiutamente all'argomento - che la Corte territoriale ha ritenuto dirimente - della diversità di funzionamento delle centrali rischi private rispetto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Infatti, secondo la Corte, se le prime *“si limitano a segnalare le insolvenze”* (altrove definite come *“situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”*), alla seconda interessa invece monitorare le *“sofferenze, quali esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile”*. Ciò sarebbe peraltro giustificato dalle *“differenti funzioni istituzionali svolte”* dai due apparati, quello *“pubblico”* della Banca d'Italia come contrapposta a quelli privati (i quali servirebbero ad *“innalzare la qualità e migliorare la stabilità finanziaria del sistema creditizio”*; mentre non vi è indicazione della *“differente”* funzione della Centrale Rischi della Banca d'Italia...).

Minimi spunti

L'ordinanza si espone a rilievi critici, invitando però anche ad interessanti riflessioni. Nella parte in cui esclude - invero, senza particolare meditazione del tema - la rilevanza del mancato preavviso specifico in ordine alla segnalazione di inadempimento, la decisione in commento appare in contrasto prima di tutto con due distinti plessi normativi: l'art. 4 comma 7 del Codice deontologico dei Sistemi di

informazione creditizie (SIC)¹, nonché l'art. 125, comma 3°, del TUB. Entrambe le norme impongono di informare preventivamente il cliente dell'imminente segnalazione. In effetti, il dovere di preavviso in discorso risponde al duplice fine di assicurare un controllo sulla correttezza della segnalazione – che la copiosa giurisprudenza di merito in materia testimonia essere aspetto tutt'altro che scontato –, e di sollecitare il debitore al rientro spontaneo per scongiurare, ove possibile, il pregiudizio alla sua “*reputazione economica*”. A fronte di ciò, la Corte avrebbe dovuto quantomeno preoccuparsi di argomentare in ordine all'idoneità dell'avviso di decadenza dal beneficio del termine ad assolvere a tali due finalità (il che pare quantomeno opinabile).

Per quanto concerne, invece, la parte in cui si afferma la legittimità della segnalazione in centrale rischi privata di un ritardo nell'adempimento, non accompagnato da una valutazione complessiva circa la situazione finanziaria del debitore, il discorso si fa più articolato. E infatti, se nel caso di specie si trattava, come sembra, della segnalazione di un “mero” inadempimento, non sembra essere applicabile la regola desunta dalla giurisprudenza di merito dal par. 1.5, sez. II, Cap. II, della Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 2011, e successivi aggiornamenti, che legittima la segnalazione di “sofferenza” - a prescindere dalla natura “pubblica” o privata della centrale cui è diretta - solo a seguito della valutazione dell'intermediario circa l'esistenza di una situazione patrimoniale-finanziaria complessiva deficitaria equiparabile alla condizione d'insolvenza di cui alla l. fall (vedi da ultimo, Trib. Milano, 25 ottobre 2018, in *IlCaso.it*, che ha ritenuto applicabile tale regola alla segnalazione in sofferenza presso CRIF SpA). L'affermazione in discorso appare dunque corretta, da questa visuale.

Bisogna però dire che, nella pratica, non è affatto chiaro se sia apprezzata e valorizzata dagli intermediari la differenza tra l'indicazione di una “sofferenza” e di un mero ritardo nell'adempimento. Si vuol dire che, nella valutazione del merito creditizio di un potenziale cliente, le due (pur diverse) informazioni paiono nel concreto dei traffici essere dotate del medesimo peso: le

¹ Si prescinde in questa sede dall'entrare nel dibattito in ordine al campo di applicazione di tali norme e dalla stratificazione normativa sul punto, ci si può limitare a dire che, trattandosi nel caso di specie di persone fisiche, è incontestabile l'applicabilità quantomeno del primo plesso normativo.

stesse risultanze del caso in discorso sembrano indicare che la segnalazione di un “mero” inadempimento era valsa ad escludere dal mercato del credito i due ricorrenti (e compulsando la giurisprudenza sul punto, nonché le decisioni dell’ABF, risulta spesso poco chiaro il contenuto delle segnalazioni in un senso ovvero nell’altro, come se si trattasse appunto di elemento poco rilevante).

Se dunque è vero che la segnalazione di mero inadempimento è, sul profilo della fattispecie, esclusa dal perimetro della predetta regola posta dalla Circolare n. 139 del 2011, la rilevata sostanziale coincidenza degli effetti prodotti sulla “reputazione economica” del cliente della segnalazione di “inadempimento” e di quella a “sofferenza” impone di riflettere se non siano ravvisabili limiti attinenti alla significatività dell’inadempimento anche rispetto alla prima (su tale questione, primi spunti in FRIGENI, *Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2013, I, spec. 380 e ss.).

Da altra prospettiva, forse per certi versi assorbente, deve dirsi che sarebbe auspicabile, da parte degli intermediari e in sede di valutazione del merito creditizio, un apprezzamento adeguatamente differenziato delle (diverse) informazioni messe a disposizione dal complessivo sistema delle Centrali Rischi; le quali, contrariamente a quanto affermato dalla pronuncia in commento, assolvono tutte al medesimo fine di “*innalzare la qualità*” del sistema creditizio.